

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1847

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORRI, BERTANI FOGLI ELETTA, POCHETTI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, BELARDI MERLO ERIASE, BELLINI, CARUSO, COCCO MARIA, CURCIO, DI CORATO, FRANCESE ANGELA, FURIA, GATTI, MIGLIORINI, POLITANO, RAMELLA, SPATARO, TESSARI GIANCIACOMO, ZANINI

Presentata il 3 luglio 1980

Nuove norme previdenziali ed assistenziali per i lavoratori dipendenti da imprese che manipolano, trasformano, commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici è questione che si trascina da molte tempo data la carenza di una normativa che definisca, ai fini previdenziali ed assistenziali, il carattere di queste attività e la conseguente individuazione del settore merceologico di appartenenza dell'impresa. Tale carenza legislativa ha determinato contraddizioni e distorsioni, sia nel trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori (ad identica attività professionale sono inquadrate in tre diversi settori: industriale, commerciale e agricolo), sia nei costi delle impre-

se (ad identiche situazioni di impresa oneri contributivi differenziati non sempre giustificati).

Il problema si pone in evidenza già negli anni '60, ed il legislatore l'affrontò nel corso della discussione e approvazione della legge 12 marzo 1968, n. 334 (« Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alla prestazione previdenziale ») dettando all'articolo 9 le seguenti norme:

« In attesa dell'emanazione di norme legislative per l'inquadramento, ai fini previdenziali e assistenziali delle imprese individuali e associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e

zootecnici, nonché dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario si applicano i trattamenti previdenziali più favorevoli già goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese... ».

Il carattere di provvisorietà di tale norma, nonché l'impegno del Parlamento di operare per giungere alla sistemazione definitiva del problema sono del tutto evidenti.

Ma poiché a diversi anni di distanza, non è intervenuta in proposito alcuna nuova iniziativa legislativa, e considerato che la situazione differenziata esistente conferma la violazione del principio di eguaglianza sostenuto dall'articolo 53 della Costituzione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 14 luglio 1976, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

Si è venuta così a creare una situazione di vuoto legislativo che preoccupa migliaia di lavoratori dipendenti da cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici (soprattutto perché ciò potrebbe favorire il tentativo di trasferimento degli stessi lavoratori dall'inquadramento industriale o commerciale a quello agricolo, con tutte le conseguenze negative che sono assai note), come preoccupa gli stessi dirigenti delle aziende cooperative, i quali temono, nella delicata situazione venutasi a determinare nei rapporti con i propri dipendenti, di perdere parte della manodopera più qualificata. Si pone ora, pertanto, l'urgente problema di trovare in sede legislativa una definitiva sistemazione dell'intera materia che valga per tutto il territorio nazionale a salvaguardare i diritti dei lavoratori ed a garantire, nel contempo, il rispetto delle stesse imprese. È quanto ci si propone di fare con la seguente proposta di legge.

Specificatamente, con gli articoli 1 e 3, si propone che il nuovo e definitivo trattamento, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, dei dipendenti da imprese non associate, di natura industriale, commerciale e agricola (escluse le aziende coltiva-

trici dirette) sia quello vigente nel settore dell'industria.

Lo stesso dicasi circa i dipendenti da imprese industriali, commerciali e agricole che trasformano e commercializzano i prodotti agricoli zootecnici in forma associata, cooperativa e consortile.

Si sottolinea il concetto del passaggio al trattamento previsto ai soli fini previdenziali, per i lavoratori dell'industria, con i criteri e le modalità vigenti nello stesso settore, per significare che i proponenti non intendono porre in discussione un inquadramento giuridico delle imprese interessate diverso da quello previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Certamente una riconsiderazione legislativa delle norme di cui al citato articolo del codice civile, si pone come si è già posto, per altro, il problema della riforma della legislazione cooperativistica ai fini di adeguarla allo spirito della Costituzione, renderla corrispondente alla realtà e alle esigenze del moderno movimento cooperativo, precisare natura, caratteristiche e scopi della cooperazione basata sui principi di mutualità e di solidarietà per definire nettamente i confini tra questa ed altre attività associazionistiche a carattere speculativo. L'uno e l'altro sono problemi di vastissima portata che non possono trovare soluzione in sede di discussione di una questione urgente quale quella al nostro esame. Quel che si pone in questa sede, invece, è una separazione netta fra natura dell'impresa ai diversi fini e obblighi dell'impresa ai soli fini di trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti.

Tale soluzione, mentre consentirà l'unicità di trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori del settore, porrà le stesse imprese, singole o associate (escluse le aziende coltivatrici dirette), nelle condizioni di sostanziale eguaglianza a cui si riferisce la sentenza della Corte costituzionale.

L'articolo 2 regola il mantenimento del trattamento di DS ai lavoratori occupati a tempo determinato.

Considerata la varietà e le condizioni delle imprese che manipolano, trasformano

e commercializzano i prodotti dell'agricoltura, si propone, per le imprese che versano attualmente le aliquote contributive per i propri dipendenti con i criteri in atto in agricoltura, di adeguarsi alle aliquote in atto per i settori industriali nell'arco di cinque anni.

Questa gradualità chiaramente prevista nell'articolo 3, intende rispondere all'esigenza di non provocare impatti troppo violenti dal punto di vista economico per le imprese che si ripercuoterebbero negativamente nel settore, con grave nocimento per lo sviluppo dell'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che si collegano direttamente e organicamente all'attività agricola, ed in modo particolare nei confronti delle forme associative, delle cooperative e dei loro consorzi.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti già inquadrati ai fini previden-

ziali nel settore agricolo, si prevede l'equiparazione dei versamenti contributivi in atto nel settore industriale sui salari di fatto percepiti, anziché sui salari convenzionali come è in vigore in agricoltura. Nel contempo le prestazioni saranno immediatamente equiparate a quelle erogate nei settori industria o commercio.

Onorevoli deputati, consapevoli dell'importanza e della complessità della materia che abbiamo di fronte i proponenti auspicano che possa verificarsi, sul presente come su altri disegni di legge riguardanti la stessa materia, un confronto sereno e costruttivo, allo scopo di giungere rapidamente a una soluzione che, rispondendo positivamente alle attese dei lavoratori interessati, tenga conto nel contempo delle esigenze di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione democratica ad essa collegata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei confronti delle imprese agricole non coltivatrici dirette, e dei lavoratori alle loro dipendenze, che provvedono in forma non associata alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché nei confronti delle imprese agricole, e dei lavoratori alle loro dipendenze, che provvedono alla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici in forma associata, cooperativa o consortile, si applicano, ai soli fini previdenziali ed assistenziali, le norme della presente legge.

ART. 2.

Per i lavoratori di cui all'articolo 1, e salvo quanto previsto nei commi successivi del presente articolo, le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle previste per i lavoratori dell'industria e vengono erogate dai rispettivi enti previdenziali e assistenziali nella misura, con i criteri e le modalità vigenti nel settore industria.

Limitatamente agli operai assunti a tempo determinato, dipendenti dalle aziende di cui all'articolo 1, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono quelli previsti per il settore agricolo. Tali trattamenti vengono erogati dall'INPS secondo le norme vigenti in tale settore e cumulando i periodi di lavoro prestati presso le imprese di cui all'articolo 1 con quelli prestati in altri settori produttivi, nonché con quelli che eventualmente risultino dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

I salari di riferimento per la determinazione dei trattamenti speciali di disoc-

cupazione sono quelli di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

ART. 3.

La misura delle aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria è quella stabilita per i relativi settori industriali e commerciali dalle vigenti misure di legge.

Le imprese agricole non associate, associate, cooperative e loro consorzi, iscritte nei registri prefettizi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli o zootecnici già inquadrati nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono tenute al versamento delle aliquote come dal precedente comma a decorrere dal 1° gennaio 1985; per le predette imprese in via transitoria e fino al 31 dicembre 1984 le aliquote contributive dovute per le varie forme di assicurazione sociale obbligatoria sono quelle stabilite per i settori di appartenenza (industriale o commerciale) così ridotte:

- 1) 50 per cento per l'anno 1980;
- 2) 40 per cento per l'anno 1981;
- 3) 30 per cento per l'anno 1982;
- 4) 20 per cento per l'anno 1983;
- 5) 10 per cento per l'anno 1984.

Le aliquote contributive si applicano per tutte le imprese di cui alla presente legge sul salario di fatto del lavoratore e la retribuzione soggetta a contributo è quella indicata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le aliquote contributive a carico del lavoratore sono fissate, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, nelle stesse misure vigenti nel settore di appartenenza (industriale o commerciale).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene alle prestazioni previdenziali e assistenziali spettanti ai lavoratori e dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge per la parte relativa ai contributi dovuti dalle imprese di cui all'articolo 1 ai vari enti previdenziali e assistenziali.